

Scenari di performance

Investimento € 1.000 Premio assicurativo € 0		1 anno	3 anni	5 anni
Caso vita				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 982,72	€ 2.972,13	€ 5.001,21
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,73%	-0,31%	0,00%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 993,52	€ 3.023,76	€ 5.088,36
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,65%	0,26%	0,35%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 998,30	€ 3.059,75	€ 5.193,91
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,17%	0,66%	0,76%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 1.005,34	€ 3.096,72	€ 5.284,93
	Rendimento medio per ciascun anno	0,53%	1,06%	1,11%
Importo assicurativo accumulato		€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00
Caso morte				
Evento assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 5.008,28	€ 5.090,35	€ 5.245,85
Premio assicurativo accumulato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000 Euro.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se Cardif Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di Cardif Vita S.p.A., l'investitore può rischiare di subire una perdita finanziaria. Non è previsto alcun sistema di indennizzo degli investitori o sistema di garanzia a copertura di una eventuale perdita a causa dell'insolvenza della Compagnia.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, ricorrenti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti Euro 1.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento € 1.000			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
Costi totali	€ 44,13	€ 177,57	€ 374,85
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	4,54%	3,02%	2,52%

Composizione dei costi

La tabella sotto mostra:

- L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento ottenibile alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
- Il significato delle diverse categorie di costi.

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum	Costi di ingresso	1,02%	Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza
Costi ricorrenti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	L'impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi ricorrenti	1,50%	L'impatto dei costi che prendiamo ogni anno per la gestione dei vostri investimenti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è stato stabilito al fine di costituire un capitale a scadenza per il beneficiario caso vita esso rappresenta un caso di durata del contratto.

Il Contraente dispone di un periodo di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto per recedere dallo stesso. Il periodo minimo di detenzione del contratto è pari a 30 giorni, successivamente il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale di quanto maturato.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il comportamento dell'Impresa devono essere inoltrati per iscritto alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: CARDIF VITA S.p.A.- Ufficio Reclami – Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano - n° fax 02.77.224.265, indirizzo e-mail: reclami@cardif.com. È possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia www.bnpparibascardif.it

Eventuali reclami riguardanti il comportamento dell'intermediario devono essere inviati per posta ordinaria a: BNL Gruppo BNP Paribas Ufficio Reclami Via Altiero Spinelli 30, 00157 Roma o per e-mail a: reclami@bnlmail.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia o dell'intermediario potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma (Italia), Fax n. 06/42.133.745 o inviare una PEC a ivass@pec.ivass.it.

Altre informazioni rilevanti

Le caratteristiche del contratto e delle proposte di investimento sono ulteriormente dettagliate nella documentazione precontrattuale che sarà consegnata al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e pubblicata sul sito www.bnpparibascardif.it.

Salvo modifiche rilevanti ai contenuti del presente documento, esso sarà aggiornato con periodicità annuale.

Assicurazione di Tipo misto



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.

Prodotto:

INVESTIPOLIZZA BNL YOUNG

Contratto con partecipazione agli utili (Ramo I)

04/02/2019 - il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di assicurazione e Riassicurazione S.p.A. società del gruppo BNP Paribas. Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Piazza Lina Bo Bardi, 3; 20124; Milano; tel. 02/772241; sito internet: www.bnpparibascardif.it; e-mail: servizioclienti@cardif.com; PEC: cardifspa@pec.cardif.it. Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996), iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione n° 1.00126.

Il patrimonio netto della Compagnia, relativamente all'anno 2017 (ultimo bilancio approvato), ammonta a 1.018.960.490 Euro, di cui 195.209.975 Euro corrispondono al capitale sociale e 823.750.515 Euro corrispondono al totale delle riserve patrimoniali compreso il risultato di periodo. Al 31 Dicembre 2017 il requisito patrimoniale di solvibilità ammontava a 514.433.000 euro, il requisito patrimoniale minimo a 231.499.000 euro, i fondi propri ammissibili a copertura a 1.076.965.000 euro ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa (SCR), calcolato secondo Solvency II, risulta essere pari a 2,09. Per maggiori informazioni è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.com.

Al contratto si applica la legge italiana



Quali sono le prestazioni?

Prestazione principale

Il contratto prevede le seguenti prestazioni:

- in caso di scadenza, una prestazione composta da una componente rivalutabile collegata ai risultati di una gestione separata.
- in caso di decesso, una prestazione composta da:
 - una componente rivalutabile collegata ai risultati di una gestione separata;
 - una prestazione aggiuntiva (bonus).

Opzioni contrattuali

Tre mesi prima della scadenza contrattuale è facoltà del Beneficiario richiedere che l'importo della prestazione a scadenza venga liquidato in una rendita annua temporanea costante, pagabile in modo certo.

Il Regolamento della Gestione separata CAPITALVITA è disponibile sul sito www.bnpparibascardif.it.




Che cosa NON è assicurato?


Rischi esclusi

Le coperture assicurative sono escluse nel caso in cui:


- tu e l'Assicurato abbiate residenza anagrafica, domicilio abituale, residenza fiscale o sede legale fuori dall'Italia.
- tu, l'Assicurato e il Beneficiario designato siate cittadini di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America o facciate parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov);
- il Beneficiario da te designato abbia Residenza o sede legale (nel caso di Persona Giuridica) in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti

	<p>d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;</p> <p>Se sei una persona Giuridica per il Titolare Effettivo non deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America; - avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio; - far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). - intrattenere rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche Residenti in Stati - sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure con Persone Giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate. <p>E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dolo del Contraente o del Beneficiario caso morte; • partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; • partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; • incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; • suicidio, se avviene nei primi due anni di entrata in vigore dell'assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione. <p>In questi casi la Compagnia paga il solo importo del capitale in vigore calcolato al momento del decesso, senza riconoscimento di alcun bonus.</p> <p>Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di Decorrenza della polizza la Compagnia corrisponderà una somma pari al capitale in vigore alla data di decesso senza riconoscimento di alcun bonus.</p> <p>Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso avvenga entro i primi 5 anni dalla data di Decorrenza della polizza e sia dovuto alla sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, sarà corrisposta una somma pari al capitale in vigore alla data di decesso senza riconoscimento di alcun bonus.</p>
--	---

 Ci sono limiti di copertura?	
<p>Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di Decorrenza della polizza, la Compagnia corrisponderà una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto delle spese contrattuali, senza riconoscimento di alcun bonus.</p>	
<p>La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dalla data di Decorrenza del contratto la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post-vaccinica; 2. shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza; 3. infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza; intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al secondo comma del presente articolo) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso. 	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
<p>Cosa fare in caso di evento?</p>	<p>Denuncia:</p> <p>Per ottenere il pagamento a scadenza, il Beneficiario caso vita dovrà inviare una richiesta scritta alla Compagnia allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiesta di liquidazione firmata dal Beneficiario caso vita e dal Contraente (se persona diversa dal Beneficiario caso vita o dai loro rappresentanti pro tempore se Beneficiario caso vita e/o Contraente non sono persone fisiche); • fotocopia del documento di identità del Beneficiario caso vita (o dal rappresentante pro tempore se il Beneficiario caso vita non è una persona fisica);

	<ul style="list-style-type: none"> • certificato di esistenza in vita dell'Assicurato. <p>La richiesta di liquidazione dovrà essere firmata dal Beneficiario caso vita e dal Contraente se persona diversa dal Beneficiario caso vita (o dai loro rappresentanti pro tempore se non sono persone fisiche).</p> <p>Per ottenere il pagamento in caso di morte dell'Assicurato il Beneficiario caso morte dovrà inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiesta di liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall'Assicurato deceduto; • fotocopia dei documenti di identità di ciascun Beneficiario caso morte; • certificato di morte dell'Assicurato; <p>Se il Contraente coincide con l'Assicurato ed ha lasciato testamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia autenticata o estratto autentico del testamento; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il testamento è l'unico o, in caso di più testamenti, che quello presentato è il testamento ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve riportare le generalità, l'età e la capacità di agire degli eredi/Beneficiari; <p>Se il Contraente coincide con l'Assicurato, non ha lasciato testamento e la designazione dei Beneficiari è generica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento. Riportante l'elenco di tutti gli eredi legittimi con i relativi dati anagrafici, grado di parentela e capacità d'agire. <p>Inoltre, in caso di decesso per malattia, devono essere consegnati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato del medico curante redatto sull'apposito modulo fornito dalla Compagnia; • copia autenticata della cartella clinica relativa all'eventuale ricovero ospedaliero, antecedente o in corso al momento del decesso; <p>oppure in caso di morte violenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia del verbale dell'Autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.) eventualmente intervenuta sul luogo dell'incidente; • certificato medico che ha constatato il decesso, oppure, in caso di morte in ospedale, la copia autenticata della cartella clinica; • sentenza dell'autorità giudiziaria sull'esito del relativo procedimento istruttorio (archiviazione o individuazione di eventuali responsabilità). <p>Prescrizione: L'avente diritto deve inoltrare tempestiva richiesta di liquidazione delle somme assicurate, e comunque entro il termine di Prescrizione di dieci anni da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda, ossia dalla data di decesso dell'Assicurato (art. 2952 c.c.). In caso di omessa richiesta di liquidazione entro detto termine decennale, il diritto alla liquidazione delle somme assicurate in polizza si prescrive e tali somme sono obbligatoriamente devolute al Fondo appositamente costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disposto dalla legge 23/12/2005 n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Erogazione della prestazione: I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia entro 20 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, con particolare riferimento a quelle relative alla residenza, cittadinanza e sede legale rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Alla Proposta definisci un piano di versamenti indicandone la durata, la frequenza (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) e l'importo del Premio impegnandoti al pagamento mediante addebito automatico su conto corrente bancario. La rata di Premio massimo è pari a 3 mila euro.</p> <p>Hai comunque facoltà, in qualsiasi momento, di variare il piano dei versamenti sia nell'importo che nella periodicità, come pure di sospendere i versamenti ed eventualmente riprenderli in seguito. Hai facoltà, nel corso della durata contrattuale, di versare Premi aggiuntivi non stabiliti inizialmente nel piano fino ad un massimo di 3 mila euro ciascuno, mediante addebito in conto corrente o versamento di assegno bancario circolare munito di clausola di non trasferibilità.</p> <p>Alla sottoscrizione puoi versare un Premio iniziale di importo massimo pari a 3 mila euro, che esula dall'attuazione del piano stabilito.</p> <p>La somma dei Premi versati non potrà superare i 5 milioni di Euro.</p> <p>Il versamento dei premi secondo il piano definito dal Contraente si interrompe ed è altresì esclusa la facoltà di corrispondere Premi aggiuntivi, qualora il Contraente e/o l'Assicurato trasferiscano fuori dal territorio dello Stato italiano la propria Residenza o la sede legale (in caso di Persona Giuridica per il Contraente).</p>

Rimborso	<p>Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Revoca, la Compagnia restituirà l'intero premio versato.</p> <p>Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso, la Compagnia restituirà l'intero premio versato, al netto di una cifra fissa pari a 50 Euro quali spese sostenute per l'emissione del contratto. La Compagnia ha diritto di recuperare il costo effettivamente sostenuto per il periodo in cui la copertura ha avuto effetto, stabilito in 5 Euro annui per ogni migliaia di Euro di Prestazione per il caso di decesso stabilita alla data di Decorrenza.</p>
Sconti	<p>I costi di caricamento gravanti sui premi sono scontati del 50% per tutti i versamenti da te effettuati se, alla data di sottoscrizione del contratto, appartieni al modello di offerta FULL del mercato retail previsto dalla Banca Nazionale del Lavoro per il contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori.</p> <p>Il caricamento è ridotto a 1,50% e la commissione annuale di gestione è pari allo 0,80% nel caso tu sia un dipendente della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nonché un esodato o un pensionato cessato dal servizio con immediato diritto al trattamento pensionistico o uno dei rispettivi congiunti diretti conviventi (coniuge e figli).</p> <p>Nel caso vengano meno tali requisiti nel corso della durata contrattuale, le condizioni di miglior favore si intendono revocate e sostituite dalle normali condizioni praticate dalla Compagnia alla clientela ordinaria a partire dal successivo anniversario di polizza.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Le coperture assicurative si attivano, dal giorno della decorrenza, indicato nel modulo di Proposta, a condizione che sia stato versato il primo Premio stabilito entro tale termine. In caso contrario gli effetti si producono dalla data di versamento del Premio.</p> <p>Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del primo Premio in conto corrente o di versamento dell'assegno.</p> <p>La durata del contratto è fissata da un limite minimo di 5 anni ad un limite massimo di 18 anni.</p> <p>Il contratto termina in ogni caso a seguito di recesso, riscatto totale, scadenza e decesso dell'Assicurato ed a seguito di trasferimento della tua Residenza (o della sede legale) o di quella dell'Assicurato in Paesi terzi ad alto rischio.</p>
Sospensione	Non prevista



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Puoi cambiare idea circa la volontà di aderire all'assicurazione scrivendo alla Compagnia prima che il contratto sia concluso.</p> <p>La Compagnia restituirà entro 20 giorni l'intero premio versato come indicato al punto "Rimborso" della Sezione "Quando e come devo pagare?"</p>
Recesso	<p>Nei trenta giorni successivi alla conclusione del contratto, puoi cambiare idea circa la prosecuzione dell'assicurazione ed esprimere il Recesso scrivendo alla Compagnia.</p> <p>La Compagnia restituirà entro 20 giorni l'importo indicato al punto "Rimborso" della Sezione "Quando e come devo pagare?"</p>
Risoluzione	Non prevista



A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che ricerchino la garanzia di restituzione del capitale investito. L'età massima dell'Assicurato è pari a 55 anni all'ingresso e pari a 65 anni alla scadenza.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi si rimanda a quanto riportato nel KID.

Costi per il riscatto

Non previsti.

Costi per l'erogazione della rendita

In caso dell'esercizio dell'opzione in rendita i costi verranno comunicati almeno tre giorni prima dell'esercizio dell'opzione stessa.

Costi per l'esercizio delle opzioni

Non previste.

Costi di intermediazione

La Compagnia corrisponde al distributore del prodotto:

- a) una percentuale pari al 50% dei costi di ingresso;
- b) una commissione pari al 60% della commissione annuale di gestione effettivamente applicata. Tale percentuale potrà essere ridotta al fine di garantire alla Compagnia una trattenuta di misura minima pari allo 0,43% del rendimento effettivamente realizzato dalla Gestione separata.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

La Compagnia si impegna a garantire, per l'intera Durata contrattuale, un Rendimento minimo garantito dell'1% annuo, consolidato annualmente. Il rendimento riconosciuto annualmente in base al risultato della Gestione separata viene definitivamente acquisito dal contratto.

La Compagnia si riserva di ridurre il tasso di Rendimento minimo garantito annuo di cui sopra, ai sensi della normativa ISVAP nr. 21 del 28 marzo 2008 e comunque limitatamente ai premi versati successivamente alla modifica, qualora il tasso minimo garantibile al momento del versamento sia inferiore all'1%.

La misura di rivalutazione annua è pari alla differenza, solo se positiva, tra il tasso di rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata CAPITALVITA e la commissione annuale di gestione.

Il tasso di rendimento annuo da adottare a tale scopo è quello calcolato al 30/09, per la rivalutazione annuale al 31/12 oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d'anno.

In occasione della rivalutazione annuale, il capitale maturato in vigore si ottiene sommando:

- ciascun premio versato nell'anno solare al netto delle spese contrattuali, incrementato della Rivalutazione annua, riproporzionata al numero di giorni effettivamente trascorsi dalla data di ciascun versamento sino alla data di Rivalutazione.
- il capitale maturato al 31/12 dell'anno precedente, al netto del premio della copertura per il caso di decesso, per l'anno in corso, incrementato della Rivalutazione annua, riproporzionata per il numero di giorni effettivamente trascorsi dall'inizio dell'anno solare nel caso di Rivalutazione in corso d'anno.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione	<p>Il Riscatto totale o parziale può essere richiesto trascorso un anno dalla decorrenza.</p> <p>Il valore di Riscatto totale è pari alla somma di ciascun premio versato, al netto dei caricamenti e del premio prelevato per la copertura per il caso di decesso, rivalutato per il periodo a partire dalla data del relativo versamento e fino alla data di Riscatto.</p> <p>Il valore di Riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.</p> <p>Non è prevista riduzione.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Cardif Vita S.p.A. - Customer Care - Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano Numero 060 060 - Fax 02/30 32 98 62 - e-mail: servizioclienti@cardif.com</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta.</p>
---	--

Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. A seguito di trasferimento della propria Residenza fuori dal territorio dello Stato italiano il versamento dei premi secondo il piano definito dal Contraente sarà interrotto e non sarà più possibile per il Contraente corrispondere Premi aggiuntivi sul Contratto.

In caso di mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza di tale omessa comunicazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contestazioni mosse dalle Autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di nuova Residenza o sede legale.

In merito al regime fiscale applicabile al presente contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito.

A tal proposito si segnalano:

- l'applicazione dell'Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all'eventuale plusvalenza conseguita
- l'esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- in caso di esercizio dell'Opzione in rendita l'applicazione dell'Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in Opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l'esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all'inizio dell'erogazione).

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni Contrattuali – Codice Prodotto EMPI

Art. 1 Oggetto del contratto

“InvestiPolizza BNL Young” è la denominazione commerciale della forma assicurativa a “capitale differito rivalutabile con copertura per il caso di decesso aggiuntiva” riservato ai Clienti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

“InvestiPolizza BNL Young” è un contratto di assicurazione sulla vita attraverso il quale BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (di seguito Cardif Vita S.p.A. o Compagnia) si impegna a versare al Beneficiario caso vita, vivente l'Assicurato alla Scadenza contrattuale, il capitale rivalutato pari alla sommatoria dei Premi versati (al netto dei Costi e dei prelievi per il premio della copertura per il caso di decesso) rivalutati.

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima del termine del differimento, la Compagnia si impegna a liquidare al Beneficiario caso morte un importo così come descritto all'Art. 11.

Trascorso un anno dalla data di Decorrenza contrattuale, il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante richiesta scritta di Riscatto totale.

“InvestiPolizza BNL Young” è alimentato da un piano di versamenti stabilito dal Contraente alla data di sottoscrizione del contratto. Il Contraente ha la possibilità di effettuare, al momento della stipula del contratto, un versamento iniziale in unica soluzione e, qualora lo ritenesse opportuno, alimentare il piano attraverso premi aggiuntivi che esulano da quello stabilito inizialmente.

Il versamento dei premi secondo il piano definito dal Contraente si interrompe ed è altresì esclusa la facoltà di corrispondere Premi aggiuntivi, qualora il Contraente e/o l'Assicurato trasferiscano fuori dal territorio dello Stato italiano la propria Residenza o la sede legale (in caso di Persona Giuridica).

“InvestiPolizza BNL Young” fruisce, nel corso del periodo di Durata contrattuale, di una Rivalutazione annuale sulla base del Rendimento annuo della Gestione speciale CAPITALVITA®. La gestione separata CAPITALVITA® è disciplinata da apposito Regolamento pubblicato sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it.

La Compagnia si impegna a garantire, per l'intera Durata contrattuale, una Rivalutazione annua minima garantita come precisato all'Art. 8.

Cardif Vita S.p.A., nella propria Home Page Internet (www.bnpparibascardif.it), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l'utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.

Art. 2 Obblighi della Compagnia

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Compagnia stessa.

Art. 3 Conclusione, Decorrenza, durata del contratto e cessazione

Il contratto può essere concluso a condizione che:

- o il Contraente e l'Assicurato, se diverso dal Contraente, abbiano la propria residenza anagrafica, il domicilio abituale e la residenza fiscale, o sede legale nel caso di Persona Giuridica, in Italia;
- o il Contraente, l'Assicurato se diverso dal Contraente e il Beneficiario designato non siano cittadini di stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- o il Beneficiario designato non abbia Residenza o non abbia la sede legale (nel caso di Persona Giuridica) in stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- o il Contraente, l'Assicurato, se diverso dal Contraente, e il Beneficiario designato non facciano parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Inoltre, per il Titolare Effettivo devono valere le seguenti condizioni:

- o non essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- o non avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- o non far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Infine, è esclusa la conclusione del Contratto qualora il Contraente, se Persona Giuridica, intrattenga rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche Residenti in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure con Persone Giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate.

Il Contraente, anche per conto dell'Assicurato se diverso dal Contraente medesimo, si obbliga a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dal suo verificarsi, la perdita di uno o più dei requisiti sopraindicati avvenuta nel corso della durata del Contratto.

La Compagnia può risolvere il Contratto ai sensi della Normativa antiriciclaggio nel caso di trasferimento della Residenza o della sede legale in Paesi Terzi ad alto rischio.

In caso di mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza di tale omessa comunicazione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni irrogate dall'Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di nuova Residenza.

Il contratto può essere sottoscritto a condizione che l'Assicurato abbia dichiarato di non trovarsi nei casi descritti nell'apposita Sezione della Proposta denominata "Dichiarazione sullo stato di salute, sulle attività professionali e sportive dell'Assicurato".

Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del primo Premio in conto corrente o di versamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità.

Il contratto produce i suoi effetti a partire dalla data di Decorrenza indicata in Proposta a condizione che sia stato versato il primo Premio stabilito entro tale termine. In caso contrario, gli effetti si producono dalla data di versamento del Premio.

La durata del presente contratto è fissata da un limite minimo di 5 anni ad un limite massimo di 18 anni.

Il presente contratto si estingue a seguito del Recesso ai sensi dell'Art. 5, della richiesta di Riscatto totale da parte del Contraente, in occasione della Scadenza contrattuale, a seguito del decesso dell'Assicurato, purché successivo alla data di Decorrenza degli effetti contrattuali o in caso di risoluzione da parte della Compagnia, ai sensi della Normativa antiriciclaggio a seguito di trasferimento della Residenza o della sede legale del Contraente o dell'Assicurato (se diverso dal Contraente) in Paesi terzi ad alto rischio

E' prevista un'età massima dell'Assicurato all'ingresso pari a 55 anni, mentre l'età massima dell'Assicurato a Scadenza è pari a 65 anni.

Art. 4 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- ***dolo*** del Contraente o del Beneficiario caso morte;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a ***delitti dolosi***;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ***a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano***; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- ***incidente di volo***, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ***suicidio***, se avviene nei primi due anni di entrata in vigore dell'assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi la Compagnia paga il solo importo della Riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di Decorrenza della polizza la Compagnia corrisponderà una somma pari all'ammontare dei Premi versati, al netto delle Spese contrattuali.

La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dalla data di Decorrenza del contratto la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

- a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza; intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al secondo comma del presente articolo) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso avvenga entro i primi 5 anni dalla data di Decorrenza della polizza e sia dovuto alla sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei Premi versati al netto delle Spese contrattuali.

Art. 5 Revoca della Proposta e diritto di Recesso dal contratto

Revoca della Proposta di assicurazione

La Proposta del presente contratto può essere revocata ***fino al momento della Conclusione del contratto.***

La Revoca della Proposta ***deve essere comunicata per iscritto*** dal Contraente alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, la Compagnia provvede a rimborsare il Premio da questi corrisposto. Il rimborso avverrà sul conto corrente indicato dal Contraente e a lui intestato.

Diritto di Recesso dal contratto

Il Contraente può esercitare il diritto di Recesso ***entro 30 giorni dalla Conclusione del contratto.***

L'esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione del contratto.

La volontà di recedere dal contratto ***deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto*** entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, la Compagnia provvede a rimborsare il Premio da questi corrisposto al netto delle Spese di emissione pari a 50 Euro. Il rimborso avverrà con riaccredito

della suddetta somma sul conto corrente indicato dal Contraente e a lui intestato.

La Compagnia ha inoltre il diritto di recuperare l'importo del Premio effettivamente sostenuto per il periodo in cui la copertura ha avuto effetto, stabilito in 5 Euro annui per ogni migliaia di Euro di Prestazione per il caso di decesso stabilita alla data di Decorrenza.

Art. 6 Capitale in vigore

Il capitale in vigore a una certa data è costituito dalla sommatoria dei Premi versati, al netto dei caricamenti e del Premio periodicamente prelevato per la copertura per il caso di decesso (stabilito secondo le modalità descritte nell'Allegato A), rivalutati a tale data sulla base di quanto descritto al successivo Art. 8.

Art. 7 Prestazione a Scadenza

A Scadenza la Compagnia corrisponderà al Beneficiario caso vita designato una somma pari al capitale in vigore a tale data.

Art. 8 Rivalutazione

La Compagnia riconosce al contratto una Rivalutazione annuale delle prestazioni, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.

La Rivalutazione annuale viene applicata il 31/12 di ogni anno solare (a partire dal 31/12 successivo alla data di Decorrenza), alla data di Scadenza contrattuale o alla data di anticipata risoluzione del contratto.

Misura della Rivalutazione annuale

Viene attribuita al contratto la Rivalutazione annua conseguita attraverso la Gestione separata CAPITALVITA®.

Il tasso di Rendimento annuo da adottare a tale scopo è quello calcolato al 30/09, per la Rivalutazione annuale al 31/12 oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di Rivalutazione, per la Rivalutazione in corso d'anno.

La misura di Rivalutazione annua del capitale è pari alla differenza, **solo se positiva**, tra il tasso di Rendimento CAPITALVITA® e la commissione annuale di gestione definita all'Art.9.

La Compagnia si impegna comunque a garantire, per l'intera Durata contrattuale, una Rivalutazione minima consolidata annualmente pari all'1%.

La Compagnia si riserva di ridurre il tasso di Rendimento minimo garantito annuo di cui sopra, ai sensi della normativa ISVAP nr. 21 del 28 marzo 2008 e comunque limitatamente ai premi versati successivamente alla modifica, qualora il tasso massimo garantibile al momento del versamento sia inferiore all'1%.

Modalità di Rivalutazione annuale del capitale

In occasione di ciascuna Rivalutazione annuale, il capitale complessivo in vigore alla data di Rivalutazione si ottiene sommando:

- il capitale in vigore maturato al 31/12 dell'anno precedente, ridotto del premio della copertura per il caso di decesso per l'anno in corso, incrementato della Rivalutazione annua, nella misura di cui sopra, eventualmente riproporzionata per il numero di giorni effettivamente trascorsi dall'inizio dell'anno solare nel caso di Rivalutazione in corso d'anno;
- ogni Premio versato nell'anno solare, al netto delle Spese contrattuali, incrementato della Rivalutazione annua nella misura di cui sopra, riproporzionata al numero di giorni effettivamente trascorsi dalla data di ciascun versamento sino alla data di Rivalutazione.

La Rivalutazione comporta un incremento annuale delle prestazioni che rimane acquisito a titolo definitivo e, di conseguenza, si rivaluta a sua volta negli anni successivi.

La Rivalutazione annuale delle prestazioni comporta l'aumento, a totale carico della Compagnia, della Riserva matematica maturata alla data di Rivalutazione.

La Compagnia si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente della Rivalutazione delle prestazioni assicurate, in occasione di ciascuna Rivalutazione annuale.

Art. 9 Premi e Spese contrattuali

Il Contraente, all'atto della stipula del contratto, definisce un piano di versamenti indicandone la durata, la frequenza (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) e l'importo del Premio impegnandosi al pagamento mediante addebito automatico su conto corrente bancario come da "autorizzazione d'addebito" sottoscritta dal Contraente stesso. La rata di Premio massimo è pari a 3 mila euro.

In caso di estinzione del conto corrente, il Contraente potrà proseguire il rapporto assicurativo e corrispondere i Premi mediante bonifico bancario o altre diverse modalità di pagamento da concordarsi con la Compagnia.

Il Contraente ha comunque facoltà, in qualsiasi momento, di variare il piano dei versamenti sia nell'importo che nella periodicità, come pure di sospendere i versamenti ed eventualmente riprenderli in seguito, senza alcun pregiudizio per le "Parti di capitale" già acquisite e rivalutate, nonché di versare, mediante addebito in conto corrente o versamento di assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità, Premi aggiuntivi non stabiliti inizialmente nel piano fino ad un massimo di 3 mila euro ciascuno. Al momento della sottoscrizione è data anche la facoltà al Contraente di versare un Premio iniziale di importo massimo pari a 3 mila euro, che esula dall'attuazione del piano stabilito.

Ciascun Premio versato concorre alla formazione del capitale in vigore alla data di Decorrenza, al netto delle del caricamento definito in misura pari al 3% del Premio stesso, e costituisce una "Parte dicapitale".

Alla Compagnia spetta una commissione annuale di gestione pari all'1,30%. Tale commissione può essere ridotta o annullata per consentire il riconoscimento del minimo garantito previsto dal contratto.

I costi di caricamento gravanti sui premi sono scontati del 50% per tutti i versamenti effettuati da Contraenti che, alla data di sottoscrizione del contratto, appartengono al modello di offerta FULL del mercato retail previsto dalla Banca Nazionale del Lavoro per il contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori.

Il caricamento è ridotto a 1,50% e la commissione annuale di gestione è pari allo 0,80% nel caso in cui il Contraente sia un dipendente della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nonché un esodato o un pensionato cessato dal servizio con immediato diritto al trattamento pensionistico o uno dei rispettivi congiunti diretti conviventi (coniuge e figli).

Nel caso vengano meno tali requisiti nel corso della durata contrattuale, le condizioni di miglior favore si intendono revocate e sostituite dalle normali condizioni praticate dalla Compagnia alla clientela ordinaria a partire dal successivo anniversario di polizza.

La somma dei Premi versati non potrà superare i 5 milioni di Euro.

Il versamento dei premi secondo il piano definito dal Contraente si interrompe ed è altresì esclusa la facoltà di corrispondere Premi aggiuntivi, qualora il Contraente e/o l'Assicurato trasferiscano fuori dal territorio dello Stato italiano la propria Residenza o la sede legale (in caso di Persona Giuridica).

La Compagnia precisa di avere in corso, con riferimento al presente contratto, accordi che prevedono il riconoscimento di utilità derivanti dalla restituzione di commissioni o altri proventi. In particolare, la Compagnia potrebbe intrattenere accordi con le società di gestione, che prevedono riconoscimento di utilità derivanti dalla restituzione di commissioni o altri proventi. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute ai Contraenti ed il loro ammontare è riportato nel Rendiconto annuale della Gestione separata.

Art. 10 Riscatto

La polizza è riscattabile, su richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla Decorrenza della stessa.

Il Riscatto totale della polizza comporta l'estinzione del contratto e, di conseguenza, la Compagnia non sarà più tenuta al versamento di alcuna Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Il valore di Riscatto è pari al capitale in vigore alla data di Riscatto, rivalutato secondo le modalità specificatamente indicate all'Art. 8.

Art. 11 Decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima del termine del differimento, verrà liquidato al Beneficiario caso morte un importo pari alla somma tra il capitale in vigore alla data del decesso e un Bonus aggiuntivo costituito dalla somma tra i seguenti importi:

- un importo ottenuto moltiplicando il numero di rate mancanti dall'ultimo prelievo alla data di Scadenza per l'importo della rata stabilita alla data di Decorrenza;
- il doppio dell'eventuale Premio aggiuntivo versato alla data di Decorrenza.

In ogni caso l'importo del bonus aggiuntivo non può superare i 50.000,00 Euro.

Al fine di garantire la copertura di cui sopra, alla data di Decorrenza ed all'inizio di ogni anno solare, la Compagnia determina e detrae dal capitale in vigore un importo calcolato sulla base di quanto stabilito nell'apposito allegato A.

Nel caso in cui, in seguito al suddetto calcolo, il capitale in vigore alla Decorrenza o al 01/01 di ciascun anno fosse inferiore alla somma necessaria per la copertura del premio per il caso di decesso, il prelievo non verrà effettuato e il capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato si ridurrà, a partire dalla data di calcolo e fino alla Scadenza, al solo capitale in vigore.

Il capitale per il caso di decesso è liquidabile dalla Compagnia a seguito di tempestiva **richiesta scritta avanzata dal Beneficiario caso morte** nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la richiesta scritta **dovrà essere effettuata da ciascun Beneficiario** secondo quanto indicato nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".

La liquidazione potrà essere effettuata solamente al pervenimento della documentazione necessaria da parte di

tutti gli aventi diritto.

Art. 12 Opzioni contrattuali

Su richiesta scritta avanzata dall'avente diritto *almeno tre mesi prima della data di Scadenza contrattuale*, la Prestazione a Scadenza potrà essere convertita in una Rendita annua temporanea costante pagabile in modo certo.

In tal caso l'importo della rendita d'Opzione verrà determinato al momento della conversione, in relazione ai coefficienti finanziari adottati dalla Compagnia in quel momento.

Art. 13 Pagamenti delle prestazioni

Per ogni pagamento la Compagnia richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell'apposita Sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".

Verificatosi l'evento, la Compagnia esegue il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta. Decorsi i termini di cui sopra sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Il pagamento della Prestazione potrà avvenire solo in Euro su un conto corrente intestato all'Avente diritto di un Istituto di credito con sede nell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, intrattenuto presso un'Agenzia che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo.

Art. 14 Designazione Beneficiario

Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario caso vita, a cui corrispondere la Prestazione prevista alla Scadenza e il Beneficiario caso morte a cui corrispondere la Prestazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato. La designazione del Beneficiario va indicata nella Proposta di assicurazione.

Il Beneficiario:

- a) non può essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- b) non deve avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- c) non deve far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti che non abbiano i requisiti sopraindicati.

Si sottolinea che la designazione nominativa del/dei Beneficiario/i, comprensiva delle complete generalità e dei recapiti dello/degli stesso/i che il Contraente si impegna ad indicare, agevola il processo di liquidazione della prestazione in favore dell'/degli avente/i diritto.

Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

La designazione del Beneficiario può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo il decesso del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario caso morte abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di Revoca ed il Beneficiario abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.

In tali casi, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario **devono essere tempestivamente comunicate dal Contraente per iscritto** alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 15 Prestiti

Il presente contratto, data la sua peculiare struttura, non ammette la concessione di prestiti o anticipazioni sulle prestazioni maturande.

Art. 16 Cessione del contratto

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, secondo quanto previsto agli artt. 1406 e ss. del codice civile.

Non è possibile cedere il contratto a un Contraente che:

- non abbia la propria Residenza o la sede legale nel caso di Persona Giuridica in Italia
- sia cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- faccia parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Inoltre, per il Titolare Effettivo devono valere le seguenti condizioni:

- non essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- non avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- non far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Infine, è esclusa la cessione del Contratto qualora il Contraente cessionario, se Persona Giuridica, intrattenga rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche Residenti in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure con Persone Giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate.

La cessione diventa efficace quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario) contenente l'accettazione dell'Assicurato, se diverso dal Contraente cedente.

La Compagnia provvede ad annotare l'avvenuta cessione su apposita appendice contrattuale.

Art. 17 Pegno e vincolo

Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del contratto.

Il Contratto non può essere dato in pegno a, o le Prestazioni del contratto vincolate a favore di, soggetti che:

- siano cittadini di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- abbiano la Residenza o la sede legale in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- facciano parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Tali atti diventano efficaci quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente.

La Compagnia provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.

Art. 18 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 19 Disposizioni in materia di "Scambio Automatico di Informazioni" tra le autorità fiscali (FATCA; AEOI)

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa statunitense F.A.T.C.A., come recepita e attuata in Italia dalla Legge 18 giugno 2015, n. 95 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2015 n. 88444, la Compagnia è tenuta a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate, che provvederà alla trasmissione dei dati alle autorità fiscali americane, alcune informazioni relative o collegate al presente contratto di assicurazione, qualora esso sia sottoscritto da soggetti qualificabili quali "U.S. Person" ai sensi della richiamata normativa, nonché ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto medesimo.

La Compagnia è altresì tenuta in ragione di accordi internazionali e di disposizioni dell'Unione Europea in materia di Scambio Automatico di Informazioni, ai quali si è data attuazione con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2015 n. 93874, ad analoghi adempimenti di identificazione e trasmissione di informazioni relative al presente contratto di assicurazione, al Contraente e al Beneficiario delle prestazioni nonché ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto, qualora lo stesso sia sottoscritto da un soggetto avente la residenza fiscale in uno dei paesi che, in ragione delle disposizioni soprarichiamate, siano tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni. Anche in questo caso la trasmissione è effettuata all'Agenzia delle Entrate che provvede allo scambio delle informazioni con le autorità competenti dei paesi nei quali il Contraente o il Beneficiario risultino avere la loro residenza fiscale.

A tal fine la Compagnia, anche attraverso i soggetti incaricati della distribuzione dei suoi prodotti assicurativi,

acquisirà, prima della conclusione del contratto o al momento della liquidazione della Prestazione, le informazioni anagrafiche dalle quali possa emergere lo status di "U.S. Person" o la residenza fiscale in uno dei paesi che sia tenuto allo Scambio Automatico di informazioni, rispettivamente del Contraente e del Beneficiario e potrà richiedere la sottoscrizione da parte di questi ultimi di un'autocertificazione. La Compagnia richiederà a coloro che rivestano lo status di US Person la sottoscrizione del Modulo W9 (o di sue successive modifiche).

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia, in forma scritta, tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato, in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione, in merito al proprio status di "U.S. Person" o alla propria residenza fiscale in uno dei paesi tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni.

La Compagnia si riserva di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni, anche in forma di nuova autocertificazione, qualora vi siano situazioni di incongruenza, sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della prestazione.

Le presenti informazioni sono fornite anche ad integrazione di quanto già indicato nell'informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice privacy, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dalla Compagnia ed alle modalità per il cliente per esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano

Art. 20 Foro Competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.

Art. 21 Privacy

Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentino, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR").

Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.

I dati personali raccolti dalla Compagnia sono necessari:

a. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili

La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:

- Prevenzione delle frodi assicurative;
- Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- Contrasto all'evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
- Monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l'organizzazione potrebbe incorrere;
- Risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

b. Per l'esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta

La Compagnia utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:

- la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
- la gestione dei sinistri assicurativi e l'esecuzione della copertura assicurativa;
- fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti della Compagnia;
- l'assistenza e la risposta alle richieste;
- la valutazione della Compagnia della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.

c. Per il perseguimento di legittimi interessi della Compagnia

La Compagnia utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:

- prova del pagamento del premio o del contributo;
- prevenzione delle frodi;

- gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
- elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell'incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
- elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario della Compagnia o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
- lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
- formazione del personale della Compagnia attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
- personalizzazione dell'offerta della Compagnia dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
 - miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
 - promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell'Assicurato.
 Tale obiettivo può essere raggiunto:
 - segmentando i potenziali e gli attuali clienti della Compagnia;
 - analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che la Compagnia rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web della Compagnia, ecc.);
 - condividendo i dati personali dei Clienti con un'altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è – o diventerà – cliente di un'altra società del Gruppo; e
 - incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un'offerta, con altri dati che la Compagnia già tratta su di lui (es. la Compagnia potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un'assicurazione a copertura dell'intero nucleo familiare).
- organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.

I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l'identità del Cliente stesso.

L'Assicurato ha i seguenti diritti:

- Il diritto di **accesso**: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
- Il diritto di **rettifica**: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
- Il diritto alla **cancellazione**: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- Il diritto alla **limitazione** del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
- Il diritto di **opposizione**: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. **Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di *marketing* diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale *marketing* diretto.**
- Il diritto di **revocare il suo consenso**: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- Il diritto alla **portabilità dei dati**: ove legalmente applicabile, l'Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito alla Compagnia o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.

Se l'Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dalla Compagnia, può consultare il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" disponibile al seguente indirizzo web: www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy").

Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che la Compagnia, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer, responsabile della protezione dei dati di Cardif Vita S.p.A., a mezzo *e-mail* o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

Data Protection Officer (il "DPO")

data.protection.italy@cardif.com

Piazza Lina Bo Bardi, 3

20124 Milano

Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione. In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.

ALLEGATO A

Premio per la Copertura Caso Morte

Alla data di Decorrenza ed in occasione del 1° gennaio di ciascun anno, viene determinato il premio della copertura per il caso di decesso da prelevare sul capitale in vigore a tale data. Il procedimento è il seguente:

- a) si contano le rate mancanti alla Scadenza contrattuale e si moltiplica tale numero per l'importo della rata stabilita in Proposta;
- b) si somma all'importo di cui al punto a) il doppio dell'importo dell'eventuale Premio aggiuntivo versato alla Decorrenza;
- c) si determina il Bonus aggiuntivo come il minimo tra 50.000,00 Euro e l'importo calcolato al punto b);
- d) si determina l'Età assicurativa dell'Assicurato alla data di calcolo, considerando il numero di anni compiuti a tale data, eventualmente aumentato di 1 nel caso siano trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno;
- e) al momento del calcolo alla Decorrenza si moltiplica il valore al punto c) per il rapporto tra i giorni mancanti alla fine dell'anno solare (considerando i mesi di 30 giorni) e 360, altrimenti per il calcolo ad ogni 01/01 si moltiplica per 1 il valore al punto d);
- f) si determina l'importo necessario per la copertura caso per il caso di decesso moltiplicando il valore di cui al punto e) per il coefficiente, funzione dell'età dell'Assicurato alla data di calcolo, determinata al punto d), desunto dalla seguente tabella:

Età Assicurato	Coefficiente	Età Assicurato	Coefficiente	Età Assicurato	Coefficiente
0	0,007911	22	0,001064	44	0,002229
1	0,000409	23	0,001065	45	0,002425
2	0,000300	24	0,001094	46	0,002727
3	0,000227	25	0,001123	47	0,003108
4	0,000191	26	0,001179	48	0,003465
5	0,000182	27	0,001227	49	0,003806
6	0,000182	28	0,001293	50	0,004122
7	0,000182	29	0,001360	51	0,004471
8	0,000173	30	0,001390	52	0,004933
9	0,000173	31	0,001429	53	0,005560
10	0,000164	32	0,001413	54	0,006207
11	0,000155	33	0,001378	55	0,006996
12	0,000191	34	0,001361	56	0,007814
13	0,000228	35	0,001354	57	0,008712
14	0,000337	36	0,001347	58	0,009727
15	0,000492	37	0,001377	59	0,010855
16	0,000665	38	0,001445	60	0,012065
17	0,000794	39	0,001485	61	0,013373
18	0,000886	40	0,001572	62	0,014780
19	0,000941	41	0,001697	63	0,016306
20	0,000970	42	0,001861	64	0,017988
21	0,001017	43	0,002026	65	0,019832

Si fa presente che nel caso in cui il capitale in vigore alla data di calcolo fosse inferiore al premio della copertura per il caso di decesso così determinato, la Prestazione caso morte sarà limitata, negli anni successivi, al solo capitale in vigore alla data del decesso.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Compagnia, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla stessa: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata in forma scritta da parte degli aventi diritto.

Al fine di agevolare la presentazione della richiesta di liquidazione e la predisposizione della documentazione a supporto della richiesta stessa, sul sito internet della Compagnia o presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il Contratto sono disponibili:

- Modulo di richiesta di liquidazione per scadenza ed adeguata verifica;
- Modulo di richiesta di liquidazione per riscatto totale e parziale ed adeguata verifica;
- Modulo di richiesta di liquidazione per sinistro ed adeguata verifica;
- Attestazione di status ai fini FATCA e AEOI;
- Elenco dei documenti che devono essere necessariamente forniti a supporto della richiesta

AVVERTENZA: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

La Compagnia si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione qualora la stessa sia necessaria ai fini dell'identificazione degli aventi diritto alla liquidazione.

Scadenza

Per i pagamenti a Scadenza in forma di capitale o rendita (anche in Opzione) sono richiesti i seguenti documenti:

- richiesta di liquidazione firmata dal Beneficiario caso vita e dal Contraente (se persona diversa dal Beneficiario caso vita o dai loro rappresentanti pro tempore se Beneficiario caso vita e/o Contraente non sono persone fisiche);
- fotocopia del documento di identità del Beneficiario caso vita (o dal rappresentante pro tempore se il Beneficiario caso vita non è una persona fisica);
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato.

Riscatto

Nel caso di liquidazione dovuta a Riscatto totale, devono essere consegnati:

- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- fotocopia del documento di identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).

Decesso dell'Assicurato

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:

- richiesta di liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall'Assicurato deceduto;
- fotocopia dei documenti di identità di ciascun Beneficiario caso morte;
- certificato di morte dell'Assicurato.
- qualora il Contraente, che sia anche l'assicurato, abbia lasciato testamento:
 - copia autenticata o estratto autentico del testamento;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il testamento è l'unico o, in caso di più testamenti, che quello presentato è il testamento ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve riportare le generalità, l'età e la capacità di agire degli eredi/Beneficiari;
- qualora il Contraente, che sia anche l'assicurato, non abbia lasciato testamento e la designazione è generica
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento. Riportante l'elenco di tutti gli eredi legittimi con i relativi dati anagrafici, grado di parentela e capacità d'agire.

Inoltre, in caso di decesso per malattia, devono essere consegnati:

- certificato del medico curante redatto sull'apposito modulo fornito dalla Compagnia;
- copia autenticata della cartella clinica relativa all'eventuale ricovero ospedaliero, antecedente o in corso al momento del decesso;

oppure in caso di morte violenta:

- copia del verbale dell'Autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.) eventualmente intervenuta sul luogo dell'incidente;
- certificato medico che ha constatato il decesso, oppure, in caso di morte in ospedale, la copia autenticata della cartella clinica;
- sentenza dell'autorità giudiziaria sull'esito del relativo procedimento istruttorio (archiviazione o individuazione di eventuali responsabilità).

Nel caso di decesso del Contraente che sia anche l'Assicurato del presente contratto occorre inoltre presentare una copia autenticata del testamento del Contraente o un atto notorio attestante l'assenza di quest'ultimo firmato da uno dei Beneficiari caso morte richiedenti.

La liquidazione potrà essere effettuata solamente al pervenimento della documentazione necessaria da parte di tutti gli aventi diritto.

Casi particolari

Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

- a) se l'avente diritto alla Prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la richiesta di liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal tutore. Prima di procedere alla liquidazione, la Compagnia dovrà ricevere il decreto di autorizzazione del giudice tutelare.
- b) nel caso in cui il contratto sia dato in pegno, la richiesta di liquidazione viene sottoscritta dal creditore titolato e firmata per benessere dal Contraente.
- c) nel caso in cui il contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benessere la richiesta di liquidazione.
- d) nel caso di beneficio irrevocabile ai sensi dell'art.1921 del codice civile, la richiesta di Riscatto dovrà essere sottoscritta dal Contraente e firmata per benessere dal Beneficiario.

La Compagnia si riserva di chiedere ogni altra documentazione che risulti necessaria per la liquidazione della Prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari.

La Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma qualora non vengano fornite le informazioni necessarie per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela.

GLOSSARIO

Il presente glossario contiene le definizioni relative ad alcuni termini utilizzati nelle Condizioni contrattuali (indicati con l'iniziale maiuscola).

AEOI (Scambio Automatico di Informazioni): sistema di condivisione di informazioni avente lo scopo di combattere la frode fiscale transfrontaliera e l'evasione fiscale nonché di promuovere il rispetto fiscale internazionale, attraverso la cooperazione degli stati. Lo scambio si fonda su accordi internazionali in base ai quali gli stati aderenti, attraverso le proprie autorità fiscali e con periodicità annuale, si impegnano alla trasmissione reciproca di informazioni finanziarie pertinenti ai fini fiscali, riguardanti i soggetti in essi fiscalmente residenti. Lo scambio avviene secondo uno standard internazionale (CRS) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il sistema di scambio è stato altresì recepito nell'ambito di una direttiva comunitaria che ha così impegnato gli stati appartenenti all'Unione Europea.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto; tale figura può coincidere o meno con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario caso morte: persona fisica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la Prestazione prevista dal contratto quando si verifica il decesso dell'Assicurato.

Beneficiario caso vita: persona fisica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la Prestazione prevista dal contratto a Scadenza se l'Assicurato è ancora in vita a tale epoca.

Capitale in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario caso morte.

Capitale in caso di vita: in caso di vita dell'Assicurato a Scadenza, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario caso vita.

Compagnia: Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Conclusione del contratto: il momento che coincide con le ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del Premio in conto corrente o di versamento dell'assegno.

Condizioni contrattuali/di assicurazione/di polizza: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato e/o i Beneficiari, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del Premio alla Compagnia.

Costi (o Spese): oneri a carico del Contraente gravanti sul Premio versato o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Decorrenza del contratto: momento in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il Premio pattuito.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.

Età assicurativa: si determina considerando il numero di anni compiuti dall'Assicurato alla data di calcolo, eventualmente aumentato di uno nel caso siano trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

F.A.T.C.A.: (Foreign Account Tax Compliance Act) normativa statunitense, che mira a contrastare l'evasione fiscale di contribuenti statunitensi all'estero. L'Italia è tenuta a dare attuazione a tale normativa in forza dell'Accordo Intergovernativo (IGA), siglato con gli Stati Uniti il 10 gennaio 2014 (ratificato con Legge 18 giugno 2015, n. 95).

Gestione separata: gestione finanziaria appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i Premi versati dai Contraenti al netto dei Costi. Dal Rendimento ottenuto dalla Gestione separata deriva la Rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impresa di assicurazione (o Impresa): vedi "Compagnia".

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Liste di restrizione all'operatività nazionale e internazionale: i nominativi delle persone fisiche e/o delle Persone

Giuridiche che risultano, tempo per tempo, inseriti nelle liste delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti (incluso OFAC), della Comunità Europea e/o in liste e/o provvedimenti emessi a livello nazionale, nei confronti dei quali non è possibile effettuare alcuna operatività, neppure parzialmente e/o temporaneamente, ovvero sussiste un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Modulo W9: documento predisposto secondo il modello elaborato dall'autorità fiscale statunitense (IRS) con il quale vengono richiesti, al cittadino americano, l'indicazione del proprio Tax identification number (TIN) ed il rilascio di alcune dichiarazioni relative al proprio status di US Person.

Normativa antiriciclaggio: il D. Lgs. n. 231/07 dispone a carico dei destinatari l'applicazione delle disposizioni in ragione del rischio di antiriciclaggio con la conseguenza che la Compagnia è, rispettivamente tenuta ad astenersi in determinate fattispecie (cfr. art. 42 astensione anche afferente alla "titolarità effettiva") ovvero nel caso il rapporto o la relazione con il contraente, assicurato, beneficiario non risulti congruo con una ponderata valutazione dei rischi derivante dall'applicazione della "adequata verifica rafforzata" (art. 25).

Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui l'avente diritto può scegliere che l'importo liquidabile in caso di Riscatto sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Paesi terzi ad alto rischio: si intende la definizione sub art. 1 lett. bb) di cui al Lgs. n. 231/07 come modificato dal D. Lgs. N. 90/2017, ovvero "i Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui Ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva" come tempo per tempo aggiornata.

Parte di capitale: l'importo di ciascun Premio versato al netto delle Spese contrattuali

Persona Giuridica: persone giuridiche o altre forme associative anche non dotate di personalità giuridica.

Premio aggiuntivo: importo estemporaneo che il Contraente può effettuare entro la data di Decorrenza o nel corso della Durata contrattuale.

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia corrisponde agli aventi diritto al verificarsi dell'evento assicurato.

Proposta: documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Recesso: diritto del Contraente di risolvere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

Rendimento minimo garantito: tasso minimo che, in ogni caso, viene garantito dalla Compagnia in occasione di ogni rivalutazione di quanto destinato alla Gestione separata.

Residenza: la residenza anagrafica, il domicilio abituale e la residenza fiscale.

Revoca: diritto del proponente di revocare la Proposta prima della Conclusione del contratto.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di Riscatto totale maturato sulla polizza alla data di richiesta.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del Rendimento della Gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni contrattuali.

Sanzioni finanziarie/Embarghi: Misure restrittive utilizzate dagli Stati per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure consistono nel congelare fondi e risorse economiche possedute in Italia da persone o organizzazioni di un paese straniero e nel divieto di metterli a loro disposizione.

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto e in cui è dovuta la Prestazione caso vita qualora non sia avvenuto il decesso dell'Assicurato.

Sinistro: verificarsi del decesso dell'Assicurato e per il quale viene erogata la relativa Prestazione assicurata.

Titolare effettivo: si intende la definizione sub art. 1 lett. pp) di cui al Lgs. n. 231/07 come modificato dal D. Lgs. N.

90/2017: "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita" come tempo per tempo aggiornata

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONVENZIONE

Ai contratti "Investipolizza BNL Young" sottoscritti con convenzione n. 3329 viene apportata la seguente modifica.

L'articolo 9 delle Condizioni contrattuali viene integrato dalla seguente dicitura:

Premi e spese contrattuali

Ciascun Premio versato, in relazione ai contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione a premi "Educare Scuola - BNL ti regala un buono Amazon.it da €100", concorre interamente alla formazione del capitale in vigore.

Fermo il resto.

CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.

Sede sociale: Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano - Tel. +39 02 77 22 41 - Fax + 39 02 76 00 81 49 - PEC cardifspa@pec.cardif.it - www.bnpparibascardif.it

Società per azioni - Capitale Sociale € 195.209.975 iv. - P.I., C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 11552470152 - R.E.A. n° 1475525

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996)

Iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00126 - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif